



CAMPOVERDE

PROPOSTA DI INTEGRAZIONI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE ex D.Lgs 231/01



5 ottobre 2020

Campoverde srl

P. IVA e C. F. 08056320156
Capitale Sociale € 90.000 i.v.
Società certificata ISO 9001:2015
Società certificata ISO 14001:2015
Laboratorio accreditato ISO 17025:2005

Sede legale e deposito

20138 Milano, via Quintiliano 30
REA MI 1200592
Reg. Pile IT09060P00000682
Reg. Prod. AEE IT08020000000256

Uffici

20138 Milano, via Quintiliano 31
tel: +39 0258039011 - fax: +39 0258039021
campoverde@campoverde-group.com
PEC: campoverde@legalmail.it
www.campoverde-group.com

INDICE

PREMESSA.....	3
ELENCO DOCUMENTI PRESI IN ESAME.....	4
ATTORI COINVOLTI NELLE INTERVISTE:.....	5
PROPOSTE DI MODIFICA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. 231/2001 ADOTTATO	5
PARTE GENERALE	5
PARTE SPECIALE A	11
PARTE SPECIALE B.....	13
PARTE SPECIALE G.....	14
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G	14
2. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020].....	15
3. PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI	18
4. REGOLE GENERALI	19
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
CONCLUSIONI.....	22

PREMESSA

L'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dall'Istituto Europeo di Oncologia (d'ora in poi IEO) è proposto in seguito all'attività svolta dalla Società Campoverde S.r.l. (d'ora in poi Campoverde) nell'ambito del progetto di aggiornamento della analisi del rischi di commissione dei reati (c.d.) presupposto in materia di responsabilità delle società e degli enti dotati di personalità giuridica (e non) in ordine a una tassonomia di reati che si va sempre più allargando. Tale attività ha avuto come perimetro esclusivamente i reati presupposto di recente introduzione, segnatamente:

- Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] limitatamente ai reati presupposto introdotti o modificati dalla Legge 3/2019 e dal D.Lgs 75/2020
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020] limitatamente ai reati presupposto introdotti o modificati dal D.Lgs 75/2020
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019] limitatamente ai reati presupposto introdotti o modificati dal D.L 105/2019.

- Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015] limitatamente ai reati presupposto modificati dalla Legge 3/2019.

L'attività ha previsto una fase di verifica su documenti di IEO consistente nell'analisi e interpretazione ai sensi del Decreto in epigrafe della documentazione disponibile (Organigramma, procedure funzionali, analisi dei rischi, codice etico, ecc...) al fine di comprendere i meccanismi di funzionamento dell'organizzazione IEO e del sistema di controllo interno, nonché i protocolli attuati ovvero identificare gli attori da coinvolgere nelle necessarie interviste.

Dopo la prima raccolta di informazioni e documenti si è proceduto specificatamente con:

- l'analisi dell'organigramma e comprensione delle attività/ processi di competenza delle diverse strutture organizzative, con particolare riferimento alla qualifica giuridica con cui sono esercitate;
- l'analisi del Codice Etico;
- l'analisi del Modello ex D.Lgs 231/01 adottato;
- coinvolgimento degli attori per le interviste.

Da ciò che precede Campoverde ha licenziato, oltre alla presente relazione, l'Allegato A) Analisi dei rischi di commissione del reato IEO dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01 come recentemente modificati/integrati dagli interventi del Legislatore e indicati in premessa.

ELENCO DOCUMENTI PRESI IN ESAME

La documentazione verificata è riportata nel seguito ed è stata necessariamente analizzata al fine di poter creare una mappatura dei rischi.

- Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottato (e pubblicato sul sito internet istituzionale)
- Codice Etico
- Procedure scritte e validate poste a presidio.

ATTORI COINVOLTI NELLE INTERVISTE:

- Dott.ssa E. Mazzoleni;
- Dott.ssa A. Lauro;
- Dott. M. Monturano;
- Dott. A. Longoni;
- Dott. M. Vianello;
- Ing. Mammana.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. 231/2001 ADOTTATO

Le seguenti integrazioni al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, attuato presso l'Istituto Europeo di Oncologia sono proposte in seguito all'attività svolta dalla Società Campoverde S.r.l. nell'ambito del progetto di aggiornamento del Modello adottato.

- a) Per quanto riguarda la Parte Generale si indicano di seguito le pagine del testo illustrativo del modello nelle quali sono proposte integrazioni e/o modificazioni.
- b) Si propone di aggiungere la Parte Speciale F relativa all'Art. 25 – quinquiesdecies del D.Lgs 231/01. Viene riportato di seguito e per intero il testo che si propone di integrare.
- c) Si propone di aggiornare la Parte Speciale A e B come più avanti riportato

PARTE GENERALE

- Pag. 7, punto 1.1: indicare nuova data approvazione aggiornamento Modello;
- Pag. 8, punto iv: sostituire con "introdotto nel decreto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs n°38/2017";
- Pag. 8, punto xii: sostituire con Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Pag. 9: aggiungere punti (xx): Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Pag. 9: aggiungere punti (xxi): Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Pag. 9: aggiungere punti (xxii): Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Pag. 9, si propone di modificare “Segue l’indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, quali i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari (tra cui anche la corruzione tra privati), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, i reati ambientali e, infine, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Si tralasciano i restanti reati, la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nello IEO”

con

“Segue l’indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, quali i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari (tra cui anche la corruzione tra privati), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e, infine, i reati tributari. Si tralasciano i restanti reati, la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nello IEO”.

- Pag. 9, all’elenco dei Reati contro la P.A. (dopo l’art. 322 – bis c.p.) si propone di aggiungere:
 - Art. 346 - bis c.p. Traffico di influenze illecite;
 - Art. 314 c.p. primo comma, Peculato;
 - Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
 - Art 323 c.p. Abuso d’ufficio
- Pag. 9, all’elenco dei Reati contro la P.A. (alla fine) si propone di aggiungere:
 - Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
- Pag. 10, si propone di aggiungere dopo Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

Reati tributari

- D.Lgs 74/2000, Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - D.Lgs 74/2000, Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
 - D.Lgs 74/2000, Art. 4. Dichiarazione infedele
 - D.Lgs 74/2000, Art. 5. Omessa dichiarazione
 - D.Lgs 74/2000, Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - D.Lgs 74/2000, Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili
 - D.Lgs 74/2000, Art. 10-quater. Indebita compensazione
 - D.Lgs 74/2000, Art. 11. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Pag. 15/16 paragrafo 2.2, punto 3) struttura del Modello, si suggerisce di aggiornare come segue: “Il presente modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale A, denominata “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto. La Parte Speciale B, denominata “Reati Societari” si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto. La Parte Speciale C, denominata “Reati derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro” si applica per le tipologie di reato previste nel Decreto con l’introduzione del nuovo art. 25-septies. La Parte Speciale D denominata “Reati ambientali” si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-undecies del Decreto. La Parte Speciale E, denominata “Reato concernente l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si applica per la tipologia del reato prevista nel Decreto con l’introduzione del nuovo art. 25-duodecies. La Parte Speciale F, denominata “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” si applica per le tipologie di Reati previste ai sensi dell’art. 25 - octies del decreto. Infine, la Parte Speciale G, denominata “Reati Tributari” si applica per le tipologie di Reati previste ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies del decreto.
 - Pag. 17, paragrafo 3.1: si propone di modificare

“Come già evidenziato, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, in primo luogo, delle *policies*, delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti in IEO, in quanto idonei, secondo quanto previsto dal Decreto, a valere anche come misure di prevenzione dei Reati.

In particolare, IEO è dotato di un dettagliato e puntuale sistema di procedure, raccolte in una banca dati intranet, accessibile da ogni terminale collegato con il server di IEO. La consultazione della banca dati è assicurata da un motore di ricerca che facilita il reperimento dei testi”.

con

“Come già evidenziato, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, in primo luogo, delle *policies*, delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti in IEO, in quanto idonei, secondo quanto previsto dal Decreto, a valere anche come misure di prevenzione dei Reati.

In particolare, IEO è dotato di un dettagliato e puntuale sistema di procedure, raccolte in una banca dati intranet, accessibile da ogni terminale collegato con il server di IEO. La consultazione della banca dati è assicurata da un motore di ricerca che facilita il reperimento dei testi”. Inoltre, sono da considerare, a valere anche come misure di prevenzione dei Reati, le procedure informatiche del sistema gestionale”.

- Pag. 23-24, paragrafo 4.6: si propone di aggiungere alla fine del paragrafo la seguente frase:
Nel sistema di gestione aziendale è presente una procedura dedicata al *whistleblowing* (Legge 179/2017).
- Pag.24, paragrafo 4.7 si propone di modificare:

Si segnala inoltre in tema di flussi informativi, l’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (sistema noto come *whistleblowing*), la quale introduce nell’ordinamento nazionale un sistema di tutela del dipendente o collaboratore (“whistleblower”) che segnala illeciti nel settore privato, e ciò mediante l’introduzione all’art. 6 del Decreto dei commi i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

A questo proposito, ciascun ente si impegna a predisporre:

- uno o più canali informativi a tutela dell’integrità dell’ente (di cui almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante), che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza (detti anche whistleblower) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che siano però fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

- tutte le misure idonee a garantire il rispetto dell'anonimato del whistleblower nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.), nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché l'obbligo per le imprese di prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel contesto sopra descritto, la Società, oltre all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'OdV, ha già provveduto ad implementare un sistema alternativo di comunicazione delle segnalazioni; segnatamente, il segnalante, tramite [•] può effettuare una segnalazione che viene indirizzata [•]; la verifica degli accessi a detto strumento, anche in una logica di miglior tutela del segnalante, è demandata al [•].

Con

Si segnala inoltre in tema di flussi informativi, la legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (sistema noto come whistleblowing), la quale introduce nell'ordinamento nazionale un sistema di tutela del dipendente o collaboratore ("whistleblower") che segnala illeciti nel settore privato, e ciò mediante l'introduzione all'art. 6 del Decreto dei commi i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

A questo proposito è istruita apposita procedura interna che si articola con:

- uno o più canali informativi a tutela dell'integrità dell'ente che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza (detti anche whistleblower) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che siano però fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- tutte le misure idonee a garantire il rispetto dell'anonimato del whistleblower nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.), nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché l'obbligo per le imprese di prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure

di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

PARTE SPECIALE A

Si propone di modificare la parte speciale A come segue

Pag. 31, punto 2.2, si suggerisce di modificare come segue:

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso

Pag. 32, si suggerisce di aggiungere come segue il punto 2.4. (il 2.4 presente diventerà 2.5.):

2.4 Peculato e Abuso d'ufficio

Peculato (Art. 314 c.p. limitatamente al primo comma)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o da altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Previsto e disciplinato dagli artt. 314 e 316 c.p., il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio di appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Pag.34 punto 2.4: si suggerisce di aggiungere alla fine del punto:

Frode nelle pubbliche forniture (Art.356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

PARTE SPECIALE B

Si propone di modificare la parte speciale B come segue

Pag. 48 e 49, punto 2.9, si suggerisce di modificare il testo degli artt. 2635 2636 c.c. come segue:

2.9 Reato di corruzione tra privati e istigazione

ART. 2635 c.c. - Corruzione tra privati (come modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla Legge 3/2019)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Articolo 2635 Bis Istigazione alla corruzione tra privati (come introdotto dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla Legge 3/2019)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

PARTE SPECIALE G

Si suggerisce di introdurre la Parte Speciale G – Reati Tributari

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G

La presente Parte Speciale G è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale G si riferisce ai reati tributari. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

2. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020]

2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (38).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- o a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- o b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola

indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi

2.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. 5 Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

2.6 Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2.7 Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

3. PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) definizione di procedure di pricing (vi) pagamento di imposte.

In particolare:

Gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art.3-dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art.5 Omessa dichiarazione

Ar. 4 Dichiarazione infedele

Gestione delle attività ciclo attivo

Art.8-emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione degli acquisti di beni e servizi del ciclo passivo (incluse le consulenze)

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione dei rapporti con partner

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Art.10-Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 – quater - Indebita compensazione

Gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie

Art.11–Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Gestione delle note spese e spese di rappresentanza

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione dei rapporti “*intra Gruppo*”

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle fattispecie dei reati presi in esame in questa Parte Speciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole eventualmente dettate in merito da IEO.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti

sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.
3. assicurare che tutto il processo di gestione fiscale/tributario aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative/fiscali e degli investimenti/acquisti l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti/di acquisti, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere.
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione; tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

CONCLUSIONI

Il presente capitolo nasce dalla volontà di apportare, presso IEO, ulteriori elementi di riflessione nell'ambito dell'efficacia del Modello ex D.Lgs. 231/01 adottato ovvero in fase di aggiornamento. Infatti, dall'esperienza acquisita da Campoverde nell'ambito delle attività consulenziali afferenti la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sancita dal decreto sopra indicato, si richiamano alcuni elementi che potrebbero rappresentare obiettivi di *compliance* da perseguire. Preme precisare, per prima cosa, la disponibilità, l'accuratezza e la precisione fornita dagli "attori" IEO nell'ambito del progetto dedicato all'aggiornamento del Modello adottato. Ancora, il Modello adottato risulta preciso e completo (nel limite dell'integrazione al Decreto 231/01 licenziate di recente e oggetto, anche, del presente lavoro) ovvero "adatto" alla realtà aziendale.

Sotto possono trovarsi alcuni suggerimenti proposti nell'ottica del "miglioramento continuo della *compliance*".

- A seguito dell'aggiornamento del Modello ex D.Lgs 231/01 si suggerisce di implementare un progetto formativo specifico nell'ambito della disciplina sancita dal D.Lgs 231/01 e delle prescrizioni contenute nel Modello, come aggiornato.
- Si suggerisce di mantenere, e eventualmente sviluppare, un'attività di miglioramento (da intendersi esclusivamente come maggiore finalizzazione alla compressione del rischio reato ex D.Lgs 231/01), aggiornamento e completamento delle procedure aziendali scritte e validate poste a presidio dei processi aziendali.